

Principali innovazioni di interesse generale introdotte dalla nuova legge sulla nautica da diporto

NORME	CONTENUTO	PORTATA DEL PROVVEDIMENTO
Art. 1 legge 50/71, comma 3	<p>Anche le unità a motore di lunghezza compresa tra metri 7,51 e 10,00 diventano natanti da diporto.</p> <p>Eliminazione della distinzione delle unità da diporto in base al mezzo di propulsione. Scompaiono sia i motovelieri che le unità a vela con motore ausiliario.</p>	<p>Forte semplificazione degli adempimenti amministrativi. Inoltre circa 20.000 imbarcazioni da diporto potranno essere cancellate a domanda.</p> <p>Il motore ausiliario costituisce un elemento importante per la sicurezza della navigazione e, pertanto, è opportuno che non sia sottodimensionato rispetto all'imbarcazione ma che possa erogare una potenza adeguata anche per periodi prolungati, specialmente in caso di avverse condizioni meteorologiche.</p>
Art. 1 legge 50/71, comma 4	Le unità da diporto possono essere utilizzate anche per l'insegnamento della navigazione da diporto nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo.	Elimina ogni possibile dubbio sulla idoneità del naviglio da diporto ad essere utilizzato per queste funzioni.
Art. 5 legge 50/71, comma 1	Restringe il numero degli uffici autorizzati alla tenuta dei registri delle navi e delle imbarcazioni da diporto.	Si razionalizza il servizio accentrandolo presso uffici specializzati a livello provinciale ed eventualmente sub provinciale, con personale qualificato e tempi certi per l'espletamento delle pratiche.
Art. 5 legge 50/71, comma 3	Immatricolazione provvisoria (da regolarizzare entro 6 mesi) per le unità di 1° iscrizione.	Consente l'immatricolazione e la navigazione di nuove unità prima del perfezionamento dell'atto di acquisto (senza attendere notaio e ufficio del registro).
Art. 9 legge 50/71, comma 3	La licenza di navigazione non va più rinnovata in caso di modifica della stazza.	In linea con la normativa comunitaria la stazza non costituisce più un elemento di individuazione dell'unità da diporto.
Art. 9 legge 50/71, comma 4	<p>a) Ripristina la facoltà di tenere a bordo, per la navigazione nazionale, i documenti in copia autentica, anziché in originale;</p> <p>b) Introduce la possibilità di navigare in acque nazionali per 30 giorni con la copia della denuncia di furto o smarrimento dei documenti</p>	<p>a) Molto utile per l'attività di noleggio ove il deterioramento o la perdita dei documenti in originale, specie in alta stagione, produrrebbe un danno gravissimo.</p> <p>b) Norma "salvacanze" per chi è, ad es., derubato della borsa con i documenti alla vigilia delle ferie.</p>

Art. 13 legge 50/71 comma 1	Viene unificato a 10 metri il limite di lunghezza per i natanti anche se destinati alla sola navigazione in acque interne.	In precedenza le imbarcazioni destinate alla navigazione esclusivamente in acque interne erano considerate tutte alla stregua dei natanti.
Art. 33 legge 50/71, comma 3	Affida alla responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto la determinazione quantitativa e qualitativa dell'equipaggio, in relazione alle condizioni meteomarine e alla distanza da porti sicuri.	La determinazione fatta a priori dall'ufficio di iscrizione non poteva tenere conto di elementi fondamentali e rischiava di essere inadeguata ovvero penalizzante.
Art. 39 legge 50/71, comma 1 e 3; Art. 4 Legge	<ul style="list-style-type: none"> a) Comma 1: depenalizza la conduzione di unità da diporto senza patente b) Comma 3: tutte le infrazioni commesse con l'uso di unità da diporto sono ricondotte a una norma sanzionatoria depenalizzata c) Art. 4: i limiti geografici delle aree marine protette entro i quali è vietata la navigazione devono essere segnalati sul posto. In caso contrario il contravventore va incontro solo a una sanzione amministrativa. 	Scompare la possibilità di ritrovarsi coinvolti inopinatamente in un procedimento penale pur ritenendo di aver agito in buona fede.
Art. 49 legge 50/71, comma 3	Esonero dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie per tutti gli apparati ricetrasmittenti installati sulle unità da diporto.	L'esonero era già previsto per gli apparati palmari. Il provvedimento tende a semplificare ulteriormente gli adempimenti amministrativi connessi con la messa in esercizio e la gestione del naviglio da diporto.
Art. 54 legge 50/71 comma 1	Entro il 30 settembre 2003 dovranno essere emanate le norme di attuazione della nuova legge.	La soppressione del rinvio al codice della navigazione contenuta nel testo dell'art. 1 della Legge 50/71, così come riformulato dalla nuova legge, rende indispensabile la disciplina di un grande numero di istituti non definiti dal diritto comune (esempio: la figura dell'armatore).
Art. 54 bis legge 50/71, comma 1	I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.	Termine (ordinatorio) da ricollegare alla razionalizzazione degli uffici autorizzati alla tenuta dei registri e alla procedura accelerata di 1° immatricolazione.
comma 2	Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione continuano a trovare applicazione le	Fino all'emanazione delle norme specifiche di attuazione si continuerà a fare riferimento al codice della navigazione e al

	disposizioni di attuazione previgenti.	relativo regolamento di esecuzione.
Art. 5 Legge comma 2	Introduce nel codice della navigazione, all'art.1164, un secondo comma che prevede una sanzione amministrativa meno severa per le infrazioni compiute dagli utenti del mare e delle spiagge alle ordinanze di polizia marittima.	Il 1164 prevedeva finora una sanzione da 1032 a 3096 euro (oblazionabile con 1032 euro) per qualunque infrazione, da chiunque commessa. Tale sanzione continuerà ad applicarsi agli operatori turistici, che hanno il dovere di conoscere bene le regole, mentre gli utenti dovranno sottostare alla sanzione da 100 e 1000 euro (oblazionabile con 200 euro).
Art. 7 Legge	Viene introdotta la categoria dell'unità navali storiche, aventi più di 25 anni di età, categoria presente già da tempo nel settore automobilistico.	Tali unità vengono considerate, in presenza di determinati requisiti, "beni culturali".
Art. 8 Legge	Le ordinanze di polizia marittima concernenti i limiti di navigazione dalla costa sono emanate dal Capo del Compartimento anziché da quello del circondario	Si riduce il numero delle autorità marittime alle quali è attribuita la titolarità del provvedimento in questione, a vantaggio di una miglior conoscibilità dello stesso e di una maggiore uniformità di disciplina.
Art. 10 Legge	I rimorchi stradali con massa inferiore a 3,5 T. non sono più beni mobili registrati.	I "carrelli" per la nautica minore non sono più soggetti all'immatricolazione e agli oneri connessi e vengono venduti senza alcuna formalità e spesa annessa.
Art. 15 Legge	La tassa di stazionamento è abrogata anche per le imbarcazioni e le navi	Il proprietario di un'imbarcazione o nave da diporto non dovrà più informarsi, ogni anno, per sapere se l'importo è cambiato e non dovrà più pagare questa tassa.